

Edilizia e Territorio

Nuovo Codice/2. Ecco le istruzioni per rating delle imprese, controllo rischi nel Ppp, motivi di esclusione

Altre linee guida dell'Anac pronte alla pubblicazione e consultazione - Al via i rating reputazionali e i criteri di valutazione, a giorni on line

11 maggio 2016 - Giuseppe Latour

Arrivano altre tre linee guida dell'Autorità anticorruzione. La conferma che il lavoro di attuazione del Codice appalti sarà un "work in progress" con parecchi passaggi intermedi arriva in queste ore dall'Anac. La commissione costituita presso l'Authority, infatti, si prepara a dare l'ultimo via libera a un altro pacchetto di tre testi, dedicati a interventi che, in base al Codice, andranno disciplinati al massimo entro il termine di novanta giorni, quindi intorno alla fine di luglio.

Il pezzo forte sarà la regolamentazione del rating di impresa, ma molto importanti saranno anche gli altri due proutuari, dedicati al monitoraggio del trasferimento dei rischi nel Ppp e ai motivi di esclusione delle imprese.

Partendo dal **rating delle imprese**, si tratta di un meccanismo che costituirà una delle novità più pesanti del nuovo Codice. Il sistema, in base all'articolo 83 del Dlgs n. 50 del 2016, sarà istituito presso l'Anac, che ne curerà la gestione ai fini della qualificazione delle imprese. Al centro di tutto c'è il curriculum degli operatori economici, composto attraverso indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, «nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa». Bisognerà considerare i precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e all'incidenza del contenzioso. Inoltre, si dovrà tenere conto della regolarità contributiva, valutata con riferimento ai tre anni precedenti. L'Anticorruzione definirà con le linee guida i requisiti reputazionali e i relativi criteri di valutazione, oltre alle modalità di rilascio della certificazione. Questi elementi dovranno tenere conto della struttura del rating di legalità, il cugino del rating di impresa, già operativo presso l'Antitrust.

In una direzione molto simile andranno le linee guida sugli **illeciti professionali**. In base all'articolo 80 del Codice, **la stazione appaltante può escludere** un'impresa qualora dimostri con mezzi adeguati che «l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità». Tra questi rientrano le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che abbiano causato la risoluzione anticipata, il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, la diffusione di informazioni false o fuorvianti che possano influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Per evitare comportamenti discrezionali delle amministrazioni, l'Anticorruzione preciserà, in una linea guida apposita, quali mezzi di prova considerare adeguati per la «dimostrazione delle circostanze di esclusione».

Il terzo intervento in arrivo sarà dedicato al **partenariato pubblico privato**. In base all'articolo 181 del Codice, in fase di verifica dell'esecuzione dei contratti di Ppp, la stazione appaltante esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio definiti dall'Anac insieme al ministero dell'Economia. In questo modo sarà possibile verificare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti al momento della sottoscrizione del contratto. In sostanza, il rischio operativo dovrà restare l'elemento caratterizzante del rapporto.